

1. Le organizzazioni non governative, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, possono ottenere il riconoscimento di idoneità' ai fini di cui all'articolo 29 con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative, di cui all'articolo 8, comma 10. Tale Commissione esprime pareri obbligatori anche sulle revoche di idoneità', sulle qualificazioni professionali o di mestiere e sulla modalità' di selezione, formazione e perfezionamento tecnico-professionale dei volontari e degli altri cooperanti impiegati dalle organizzazioni non governative.
2. L'idoneità' può' essere richiesta per la realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei Paesi in via di sviluppo; per la selezione, formazione e impiego dei volontari in servizio civile; per attività' di formazione in loco di cittadini dei Paesi in via di sviluppo. Le organizzazioni idonee per una delle suddette attività' possono inoltre richiedere l'idoneità' per attività' di informazione e di educazione allo sviluppo.
3. Sono fatte salve le idoneità' formalmente concesse dal Ministro degli affari esteri prima dell'entrata in vigore della presente legge.
4. Il riconoscimento di idoneità' alle organizzazioni non governative può' essere dato per uno o più' settori di intervento sopra indicati, a condizione che le medesime:
 - a) risultino costituite ai sensi della legislazione nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea o di altro Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo;
 - b) abbiano come fine istituzionale quello di svolgere attività' di cooperazione allo sviluppo, in favore delle popolazioni del terzo mondo; c) non perseguano finalità' di lucro e prevedano l'obbligo di destinare ogni provento, anche derivante da attività' commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per i fini istituzionali di cui sopra; d) non abbiano rapporti di dipendenza da enti con finalità' di lucro, ne' siano collegate in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro;
 - e) diano adeguate garanzie in ordine alla realizzazione delle attività' previste, disponendo anche delle strutture e del personale qualificato necessari;
 - f) documentino esperienza operativa e capacità' organizzativa di almeno tre anni, in rapporto ai Paesi in via di sviluppo, nel settore o nei settori per cui si richiede il riconoscimento di idoneità';
 - g) accettino controlli periodici all'uopo stabiliti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo anche ai fini del mantenimento della qualifica;
 - h) presentino i bilanci analitici relativi all'ultimo triennio e documentino la tenuta della contabilità';
 - i) si obblighino alla presentazione di una relazione annuale sullo stato di avanzamento dei programmi in corso.

5.

1. Le organizzazioni non governative, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, possono ottenere il riconoscimento di idoneità' ai fini di cui all'articolo 29 con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative, di cui all'articolo 8, comma 10. Tale Commissione esprime pareri obbligatori anche sulle revoche di idoneità', sulle qualificazioni professionali o di mestiere e sulla modalità' di selezione, formazione e perfezionamento tecnico-professionale dei volontari e degli altri cooperanti impiegati dalle organizzazioni non governative.
2. L'idoneità' può' essere richiesta per la realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei Paesi in via di sviluppo; per la selezione, formazione e impiego dei volontari in servizio civile; per attività' di formazione in loco di cittadini dei Paesi in via di sviluppo. Le organizzazioni idonee per una delle suddette attività' possono inoltre richiedere l'idoneità' per attività' di informazione e di educazione allo sviluppo.
3. Sono fatte salve le idoneità' formalmente concesse dal Ministro degli affari esteri prima dell'entrata in vigore della presente legge.
4. Il riconoscimento di idoneità' alle organizzazioni non governative può' essere dato per uno o più' settori di intervento sopra indicati, a condizione che le medesime:
 - a) risultino costituite ai sensi degli articoli 14, 36 e 39 del codice civile;
 - b) abbiano come fine istituzionale quello di svolgere attività' di cooperazione allo sviluppo, in favore delle popolazioni del terzo mondo; c) non perseguano finalità' di lucro e prevedano l'obbligo di destinare ogni provento, anche derivante da attività' commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per i fini istituzionali di cui sopra; d) non abbiano rapporti di dipendenza da enti con finalità' di lucro, ne' siano collegate in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro;
 - e) diano adeguate garanzie in ordine alla realizzazione delle attività' previste, disponendo anche delle strutture e del personale qualificato necessari;
 - f) documentino esperienza operativa e capacità' organizzativa di almeno tre anni, in rapporto ai Paesi in via di sviluppo, nel settore o nei settori per cui si richiede il riconoscimento di idoneità';
 - g) accettino controlli periodici all'uopo stabiliti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo anche ai fini del mantenimento della qualifica;
 - h) presentino i bilanci analitici relativi all'ultimo triennio e documentino la tenuta della contabilità';
 - i) si obblighino alla presentazione di una relazione annuale sullo stato di avanzamento dei programmi in corso.